

ECC.MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

* * *

CONTRORICORSO

nell'interesse di

- ☐ **COMUNE DI ALESSANDRIA**, in persona del Sindaco *pro-tempore* Prof. Maria Rita Rossi, con sede in Alessandria, Piazza della Libertà no.1 [C.F. e P. IVA 00429440068], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Terranova [TRR NNL 64D44 H501M] - che dichiara di voler ricevere le comunicazioni anche a mezzo fax al no. 06.80915444, ovvero al seguente indirizzo PEC: antonellaterranova@ordineavvocatiroma.org - ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Vincenzo Bellini 24, giusta procura speciale in calce al presente atto in forza di Deliberazione della Giunta Comunale della Città di Alessandria no. 139 / D11S1 - 193 del 17.05.2017 [Doc. 2];

Per contraddire e resistere al ricorso proposto da

- ☐ **PASINO VINCENZO**, nato a Cuornè il 14.06.1972 e residente in Alessandria, Viale Medaglie d'Oro 14 [C.F. PSNVCN42H14D208P], rappresentato e difeso dall'Avv. Costantino Squeo

per la cassazione

della sentenza no. 543/2016 della Corte d'Appello di Torino, Sezione Lavoro, deliberata in data 22.09.2016, pubblicata in data 03.11.2016 e non notificata.

* * *

Oggetto del giudizio: Riconoscimento, dopo l'annullamento dell'atto di recesso, del diritto alla retribuzione globale di fatto per i periodi trascorsi in stato di sospensione cautelare irrogate ex artt. 91 e 92 del DPR no. 3/1959

* * *

FATTO. PROCEDIMENTO A QUO. SENTENZA IMPUGNATA

I. I FATTI E LE VICENDE PROCESSUALI CHE RILEVANO AI FINI DELLA CONTROVERSIA
--

1. La causa che giunge dinanzi a codesta Suprema Corte trae origine dalle contestazioni di addebiti, sollevate nel maggio 1994, dall'Amministrazione del Comune di Alessandria al Sig. Vincenzo Pasino (di seguito, "**Sig. Pasino**") – all'epoca dirigente del CED di suddetto Comune – accusato di aver attestato, con firma su una fattura di liquidazione, la corretta esecuzione di un lavoro di registrazione, rivelatosi, ad un controllo successivo in fase di impianto della banca dati, incompleta.
2. Contestualmente, venivano inoltrate dal Comune di Alessandria relative denunce sia alla Procura della Repubblica che alla Corte dei Conti.
3. Nel mese di settembre 1994, in virtù della denuncia presentata, il GUP presso il Tribunale di Alessandria firmava il decreto di rinvio a giudizio a carico del Sig. Pasino.
4. In data 09.11.1994 al Sig. Pasino veniva notificato l'atto amministrativo no. 365, a firma del Sindaco (ratificato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 09.11.1994), di sospensione cautelare quinquennale, irrogata ai sensi del D.P.R. no. 3/1957, art. 91, co. 1, motivata dall'essere stato rinviato a giudizio penale. Si noti che sia l'atto no. 365 a firma del Sindaco, sia la delibera di ratifica della Giunta Comunale venivano impugnati dal Sig. Pasino dinanzi al TAR Piemonte, il quale respingeva i ricorsi dichiarando il primo improcedibile ed il secondo infondato.
5. In data 19.10.1999, nella imminenza della scadenza del quinquennio di sospensione cautelare, ed a seguito della condanna *medio tempore* inflitta al Sig. Pasino dal Tribunale Penale di Alessandria con sentenza no. 138/1997 (tre anni di reclusione ed interdizione dai pubblici uffici per cinque anni), con atto no. 64 del Sindaco, veniva irrogata al Sig. Pasino la sospensione facoltativa sino al termine del giudizio penale, ai sensi dell'art. 92, co. 1, del D.P.R. no. 3/1957.
6. In data 30.01.2001 terminava il giudizio penale a carico del Sig. Pasino, con sentenza di condanna di quest'ultimo a 10 mesi di reclusione (pena sospesa).
7. In data 06.03.2001, il Sindaco emanava l'atto no. 20 di sospensione disciplinare per 30 giorni, motivata con la contestazione dei fatti oggetto del decreto di rinvio a giudizio penale.
8. In data 06.04.2001, allo scadere dei 30 giorni, il Sindaco, previa audizione personale del Sig. Pasino, adottava con decreto no. 31 l'atto di recesso dal rapporto di lavoro per giusta causa.

9. Con ricorso proposto ex art. 414 c.p.c. al Giudice del Lavoro di Alessandria (NRG 861/2003), il Sig. Pasino impugnava sia i due provvedimenti di sospensione adottati dal Sindaco di Alessandria con decreti rispettivamente no. 64 del 19.10.1999 e no. 20 del 09.03.2001, sia il decreto no. 31 del 06.04.2001 di recesso per giusta causa, affinché venisse riconosciuta la loro illegittimità, e chiedendo, per l'effetto, di essere reintegrato nel posto di lavoro con condanna dell'Amministrazione Comunale alla corresponsione del trattamento economico di spettanza con conguaglio di quanto percepito e con rivalutazione ed interessi e condanna al risarcimento del danno da perdita di professionalità da liquidarsi in via equitativa (cfr. conclusioni riportate nella sentenza no. 1925/07, doc. 12 fascicolo di parte del Sig. Pasino).

10. Con sentenza no. 1925/07 del 20.04.2007/16.08.2007, il Tribunale di Alessandria rigettava integralmente le domande del Sig. Pasino. In seguito, tale decisione veniva riformata dalla Corte d'Appello con sentenza no. **1193/2008** del 09.01.2009, la quale così decideva: "... dichiara la nullità del recesso per giusta causa impugnato; condanna il Comune di Alessandria a corrispondere le retribuzioni dalla data del licenziamento a quella del ripristino del rapporto, con interessi ..." (doc. 11). Tale decisione diveniva poi definitiva per effetto del rigetto dell'impugnazione proposta dal Comune di Alessandria dinanzi alla Corte di Cassazione (sentenza no. 16190 del 25.07.2011).

11. Sulla base della suddetta sentenza no. 1193/2008 della Corte d'Appello di Torino, il Sig. Pasino, con ricorso del 09.04.2011, chiedeva al Tribunale di Alessandria l'emissione di decreto ingiuntivo per la somma di Euro 1.024.114,54. Il Comune di Alessandria, nelle more del giudizio di opposizione, corrispondeva al Sig. Pasino la minor somma di Euro 458.493,01, ritenendo non corretti i maggiori importi calcolati nel ricorso per decreto ingiuntivo.

12. Detto decreto veniva, pertanto, opposto dal Comune di Alessandria, il quale negava di essere tenuto al pagamento delle somme residue, sostenendo che l'obbligazione pecuniaria si era arrestata al 30.06.2007 (data in cui il Sig. Pasino aveva compiuto 65 anni) e che, inoltre, al Sig. Pasino non poteva riconoscersi la retribuzione di posizione corrispondente alla figura di dirigente apicale. Il Tribunale di Alessandria, condividendo le prospettazioni del Comune di Alessandria, revocava il Decreto Ingiuntivo; decisione che veniva poi confermata anche dalla Corte d'Appello di Torino con sentenza no. 1317/2012 del 04.12.2012 (doc. 12).

13. In seguito, il Sig. Pasino adiva ulteriormente il Tribunale di Alessandria, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo il riconoscimento degli effetti giuridici ed economici per il periodo dal 16.10.1999 al 07.04.2001, nonché la condanna del Comune di Alessandria al

pagamento delle retribuzioni non percepite per lo stesso periodo, al risarcimento del danno per la perdita di indennità di risultato e del danno alla persona patito a seguito del provvedimento di sospensione cautelare. Il Tribunale di Alessandria, con sentenza del 20.04.2011, dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo che sulla legittimità dei provvedimenti di sospensione si fosse già pronunciata la medesima Autorità Giudiziaria con sentenza no. 1925/2007, poi confermata dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza no. 1193/2008 (decisione confermata in appello con sentenza no. 1318/2012 – cfr. doc. 13).

II. LE VICENDE DEL PROCESSO SINO ALLA SENTENZA IMPUGNATA

II.a. Il giudizio di primo grado

14. Con ricorso del 18.11.2013, il Sig. Pasino conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Alessandria, il Comune di Alessandria chiedendo la condanna di quest'ultimo a "... A) *predisporre atto di reintegrazione in servizio (ripristino del servizio) del dirigente Pasino Vincenzo con attribuzione di incarico secondo le norme di legge in vigore alla data della sentenza di annullamento dell'atto di recesso e conseguente ricostruzione della carriera; B) pagare le retribuzioni (e gli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali) per il periodo trascorso in stato di sospensione cautelare facoltativa (10.11.1994-30.1.2001) con deduzione dei soli 10 mesi di condanna penale e deduzione, dal netto spettante al ricorrente, di quanto corrisposto quale assegno alimentare e con aggiunta di interessi legali per ritardato pagamento calcolati sino alla data di effettivo pagamento; C) pagare le retribuzioni (e gli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali) spettanti per il periodo trascorso in stato di sospensione cautelare facoltativa dal 31.1.2001, data in cui la sospensione cautelare, per sua natura, doveva venir meno, al 7.3.2001, giorno di irrogazione della sospensione disciplinare per 30 giorni (con deduzione al netto di quanto corrisposto quale assegno alimentare e con aggiunta di interessi legali per ritardato pagamento calcolati sino alla data di effettivo pagamento); D) pagare le retribuzioni (e gli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali) spettante per il periodo disciplinare di 30 giorni dal 7.3.2001 al 6.4.2001 con pagamento di quanto dovuto al ricorrente Pasino Vincenzo, allo Stato ed agli Enti assistenziali e previdenziali ad integrazione di quanto già corrisposto con la determinazione n. 1598 del 8.6.2001 a firma del dirigente Bocchio e con aggiunta di interessi legali calcolati sino alla data di effettivo pagamento con deduzione al netto di quanto già pagato con il cedolino di giugno 2001; E) pagare le retribuzioni (e gli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali)*

spettanti per il periodo dal 8.4.2001 sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro che l'Ill.mo sig. Giudice vorrà individuare in una data successiva a quella di ricostruzione del rapporto di lavoro ad opera della sentenza n. 1193 del 20.11.2008, essendo tale rapporto di lavoro giuridicamente ancora in essere per inesistenza di un atto pubblico di diritto privato di interruzione, mai adottato dall'amministrazione comunale dopo la sentenza di annullamento dell'atto di recesso. Con deduzione di quanto già corrisposto con le determinazioni n. 772 del 10.5.2010, n. 1113 del 17.6.2010 e n. 1166 del 17.6.2010 che hanno omesso ogni riferimento alla continuità de jure del rapporto di lavoro e con aggiunta di interessi legali calcolati sino alla data di effettivo pagamento; F) risarcire a Vincenzo Pasino il danno subito per mancata reintegrazione in servizio con il pagamento delle retribuzioni globali di fatto, aggiornate alla data di effettivo pagamento (attualizzate), dalla data di cessazione del rapporto di lavoro successiva alla data del rispristino ad opera della sentenza del 20.11.2008 e come determinata dal giudice (che ha potere istitutivo ed estintivo) sino alla data di effettivo pagamento delle somme in assegnazione; G) pagar a Pasino Vincenzo il danno esistenziale, provocato alla vita del ricorrente dall'ingiusto recesso, calcolato in via equitativa secondo le norme di legge richiamate nella definizione del contesto di diritto; H) in caso di inerzia della amministrazione comunale protratta per oltre 30 giorni nominare sin d'ora un commissaria ad acta che esegua la sentenza secondo le statuizioni che l'Ill.mo sig. Giudice vorrà pronunciare in coerenza con le domande formulate ed i principi di diritto richiamati ...” (doc. 4).

15. In data 24.06.2014 si costituiva in giudizio il Comune di Alessandria, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, per essere “... le domande formulate ... già state proposte in altri giudizi e decise da giudici di merito e d'appello ...”, e deducendo nel merito l'infondatezza dell'azione proposta (doc. 5).

16. Con sentenza no. 417/2014 emessa in data 10.12.2014 e pubblicata in data 09.02.2015 (“**Sentenza di Primo Grado**”), il Tribunale di Alessandria così decideva: “... respinge le domande sub A) E) F) G) e H) del ricorso. Dichiaro inammissibili le domande sub B) C) D) del ricorso ...”, ritenendo, in particolare che, per quanto riguarda queste ultime domande (B, C, D), si fosse già formato il giudicato (doc. 6).

17. Avverso la Sentenza di Primo Grado, il Sig. Pasino proponeva appello, con atto del 28.07.2015, depositato il 03.08.2015, chiedendo la riforma della medesima sulla base delle seguenti conclusioni, come riformulate con la memoria conclusiva in primo grado: “... A) dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno, con ricostruzione giuridica ed economica della carriera del medesimo, con riconoscimento del diritto ad una retribuzione

globale di fatto pari alla retribuzione dirigenziale base più la retribuzione di posizione di valore corrispondente a quella attribuita ai dirigenti incaricati della direzione di strutture di valore pari a quello delle strutture dirette dal ricorrente nel 1994 e soppresse dall'Amministrazione Comunale nel 1995 (retribuzione di fascia A o in fascia B); B) condannare il Comune di Alessandria a pagare, in favore di Pasino Vincenzo, le retribuzioni globali di fatto (e gli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali) per il periodo trascorso in stato di sospensione cautelare facoltativa (dal 10.11.1994 al 30.1.2001), con deduzione dei soli 10 mesi di condanna penale, con deduzione, dal netto spettante al ricorrente, di quanto corrisposto quale assegno alimentare e con aggiunta degli interessi legali per ritardato pagamento, calcolati sino alla data di effettivo pagamento; C) condannare il Comune di Alessandria a pagare, in favore di Pasino Vincenzo, le retribuzioni globali di fatto (e gli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali) spettanti per il periodo trascorso in stato di sospensione cautelare facoltativa dal 31.1.2001, data in cui la sospensione cautelare, per sua natura, doveva venir meno, al 7.3.2001, giorno di irrogazione della sanzione disciplinare per 30 giorni (con deduzione, dal netto, di quanto corrisposto quale assegno alimentare e con aggiunta degli interessi legali per ritardato pagamento calcolati sino alla data di effettivo pagamento); D) condannare il Comune di Alessandria a pagare, in favore di Pasino Vincenzo, le retribuzioni globali di fatto (e gli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali) spettanti per il periodo di sospensione disciplinare di 30 giorni (sospensione illegittima per falsa applicazione della norma) dal 8.3.2001 al 7.04.2001 con l'aggiunta degli interessi legali calcolati sino alla data di effettivo pagamento, con deduzione, dal netto spettante al ricorrente, dell'assegno alimentare e di quanto già pagato con il cedolino di fine giugno 2001, emesso a seguito della determinazione dirigenziali n. 1598 del 8.6.2001 (illegittima per falsa applicazione della norma e con conseguente pagamento indebito di somme al ricorrente, allo Stato ed agli entri previdenziali ed assistenziali); E) condannare il Comune di Alessandria a pagare, in favore di Pasino Vincenzo, le retribuzioni globali di fatto (e gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali) spettanti per il periodo dal 8.4.2001 sino alla data del 30.6.2012, data massima di possibile permanenza in servizio, con maturazione di anzianità ai fini pensionistici del ricorrente, essendo tale rapporto di lavoro giuridicamente ancora in essere, per inesistenza di un atto pubblico di diritto privato di interruzione, mai adottato dall'amministrazione comunale dopo la sentenza di annullamento dell'atto di recesso; con deduzione di quanto già corrisposto con le determinazioni n. 772 del 10.5.2010, n. 1113 del 17.6.2010 e n. 1166 del 17.6.2010, che hanno omesso il rispetto della tutela reintegratoria; hanno considerato risolto il rapporto automaticamente alla data di

superamento del 65° anno di età del ricorrente ignorando la continuità de jure de rapporto di lavoro in essere sino alla adozione di un atto interruttivo o di un accordo fra le parti; con aggiunta degli interessi legali, calcolati sino alla data di effettivo pagamento delle somme risultanti; F) condannare il Comune di Alessandria a risarcire, in favore di Pasino Vincenzo, il danno subito per l'illegittimo licenziamento e la mancata reintegrazione in servizio, con il pagamento delle retribuzioni globali di fatto, aggiornate alla data di effettivo pagamento (attualizzate), dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, fissata al 30.6.2012, sino alla data di effettivo pagamento delle somme da parte del Comune di Alessandria; G) condannare il Comune di Alessandria a risarcire, in favore di Pasino Vincenzo, il danno esistenziale, provocato alla vita del ricorrente, dall'ingiusto recesso e dalla perdurante inottemperanza al diritto di ripristino del rapporto (di servizio), calcolato in via equitativa secondo le norme di legge richiamate nella definizione del contesto di diritto ...” (doc. 7).

18. Con memoria del 18.04.2016, si costituiva in giudizio il Comune di Alessandria contestando le avverse richieste ed insistendo per la conferma della Sentenza di Primo Grado (doc. 8).

III. LA SENTENZA IMPUGNATA

19. Con sentenza no. 543/2016, pronunciata in data 22.09.2016 e pubblicata in data 03.11.2016 (“**Sentenza Impugnata**”), la Corte d’Appello di Torino respingeva l’appello proposto dal Sig. Pasino, condannandolo al pagamento delle spese di lite ed all’ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l’impugnazione (doc. 9).

20. La parte motiva della Sentenza Impugnata presenta le seguenti principali sequenze, che vale la pena di ripercorrere.

21. In primo luogo, la Corte Territoriale afferma che “... tutte le domande proposte nell’attuale giudizio sono già state oggetto di disamina nei precedenti giudizi promossi da Vincenzo Pasino nei confronti del Comune di Alessandria, definiti con sentenze passate in giudicato. Né può valere al fine di una loro riproposizione una diversa prospettazione operata dall’appellante ...”.

22. In secondo luogo, i Giudici del Gravame precisano che “... la Corte di Appello di Torino con la citata sent. n. 1193/2008, pronunciando sulla illegittimità del provvedimento di recesso per giusta causa impugnato, non ha dichiarato il diritto del lavoratore alla reintegra nel posto di lavoro, come richiesto in giudizio, nulla ha statuito sul punto, condannando il Comune appellato a corrispondere a Vincenzo Pasino le retribuzioni dalla data del

licenziamento a quella del rispristino del rapporto di lavoro ...” (cfr. pag. 18 della Sentenza Impugnata). Aggiungono, poi, i Giudici del Secondo Grado “... *la Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 1317/2012, ha poi pronunciato affermando che Vincenzo Pasino non aveva diritto a permanere in servizio per un biennio oltre il 65.mo anno di età (da lui compiuto il 14 giugno del 2007, ossia prima della pronuncia della Corte di Appello) ...*” (cfr. pag. 19 della Sentenza Impugnata).

23. In ragione di ciò, i Giudici del Gravame pervengono alla conclusione secondo cui “... *devono ritenersi inammissibili, in quanto coperte da giudicato, le domande proposte nel presente giudizio con cui l’appellante lamenta l’omesso rispristino del rapporto di servizio e chiede la condanna del Comune di Alessandria al pagamento delle retribuzioni spettanti per il periodo decorrente dall’intervenuto pensionamento al 30.6.2012, data massima di possibile permanenza in servizio. Con la conseguente reiezione delle domande risarcitorie connesse al mancato adempimento da parte del Comune di Alessandria al ripristino del rapporto di servizio ...*” (cfr. pag. 21 della Sentenza Impugnata).

24. Inoltre, la Corte Territoriale evidenzia che sulla domanda del Sig. Pasino di attribuzione di somme a titolo di retribuzione di posizione corrispondente alla qualifica di dirigente apicale, si era già pronunciata la Corte d’Appello di Torino con la sentenza no. 1317/2012, che aveva respinto tale domanda. Al riguardo, aggiungono i Giudici del Gravame “... *né può valere a superare il giudicato il fatto che nel presente giudizio Vincenzo Pasino abbia precisato che aver richiesto l’accertamento della ricostruzione della carriera in riferimento alla retribuzione di posizione spettante “per direzione di una struttura equivalente a quella ricoperta prima della prima sospensione cautelare dal servizio ...”, atteso che “... il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto ...”* (cfr. pag. 25 della Sentenza Impugnata).

25. Infine, la Corte d’Appello torinese giudica inammissibili anche le ulteriori domande avanzate dal Sig. Pasino riguardanti la richiesta condanna del Comune di Alessandria al pagamento delle retribuzioni maturate nei periodi di sospensione cautelare, essendo state già oggetto di precedenti giudizi e dichiarati legittimi (in particolare, dalla Corte di Appello di Torino con la sentenza no. 1318/2012) e “... *formulate unicamente sulla base di diversa prospettazione ...*”.

IV. L'IMPUGNAZIONE PER CASSAZIONE PROPOSTA AVVERSO LA SENTENZA NO. 543/2016 DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO

26. Avverso la sentenza no. 543/2012 del 03.11.2016 della Corte d'Appello di Torino, il Sig. Pasino ha proposto ricorso per cassazione, notificato in data 03.05.2017, affidandolo ad un unico motivo, con il quale addebitava alla Corte Territoriale la violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2909, 2697 c.c., art. 5 Legge no. 604/1966 e artt. 1175 e 1375 c.c. (ex art. 360, co. 1 no. 3, c.p.c.- doc. 10).

27. In particolare, il Sig. Pasino si duole che la Corte d'Appello non ha considerato che “... *tutte le domande formulate nel presente giudizio (il petitum) [erano] tese ad ottenere il riconoscimento dei diritti legittimi, emergenti a seguito della nuova situazione giuridica, per intervento del fatto nuovo, costituito dalla definitiva esecutività [per effetto della sentenza no. 16190 del 14.07.2011 della Corte di Cassazione, ndr] della sentenza di annullamento dell'atto di recesso e dalla sopravvenuta inefficacia degli atti di sospensione cautelare divenuti inadatti a costituire, in assenza del recesso annullato, sanzioni privative della retribuzione e della anzianità di servizio ...*”.

28. In particolare, secondo il ricorrente, “... *non può considerarsi formato il giudicato sulle domande formulate nel corso del corrente giudizio, in quanto i precedenti giudizi, incardinati tutti prima del 25.07.2011 fra le stesse parti, avevano diverso il petitum e diversa causa petendi, riferendosi i precedenti giudizi a tre richieste di dichiarazioni di illegittimità degli atti di sospensione (il primo cautelare quinquennale di natura “discrezionale”, il secondo cautelare facoltativo fino al termine del giudizio penale ed il terzo disciplinare per 30 gg.) e le altre due, una di riconoscimento della retribuzione di posizione in fascia A e l'altra di riconoscimento al “diritto” di proseguire il servizio per un biennio sono al compimento del 67° anno di età. Da qui discende NON una diversa prospettazione, come sostenuto nella sentenza appellata, ma una diversa causa petendi oltre che un diverso petitum ...*”.

29. Inoltre, il Sig. Pasino censura la Sentenza Impugnata sia nella parte in cui il Giudice del merito ha ritenuto che “... *al dispositivo della sentenza di annullamento dell'atto di recesso doveva venire aggiunto l'ordine esplicito di ripristinare il rapporto ...*”, sia nella indicazione della decorrenza degli effetti della Legge no. 133/08.

V. I PROFILI DI INAMMISSIBILITA' ED INFONDATEZZA DEL RICORSO PROPOSTO DAL SIG. PASINO
--

V.a. Sui profili di inammissibilità del ricorso

30. Ad avviso di chi scrive, il motivo di gravame proposto dal Sig. Pasino dinanzi a codesta Ecc.ma Corte è inammissibile, e ciò sotto un duplice profilo.

31. In primo luogo, esso difetta *ictu oculi* dell'autosufficienza, per ciò che non contiene la sommaria esposizione dei fatti di causa prescritta dall'art. 366, no. 3), c.p.c., che dovrebbe consentire al Giudice della Legittimità di decidere l'impugnazione, senza dover ricercare altre fonti di conoscenza della fattispecie.

32. Invero, la parte del ricorso dedicata allo svolgimento del processo, si apre con la seguente frase: "... *i fatti sono ampiamente descritti nel documento DCFxx (Descrizione del Contesto di Fatto), allegato al fascicolo di II grado ...*" (cfr. pag. 3 del ricorso per cassazione del Sig. Pasino), rimandando quindi ad un altro documento per la ricostruzione della complessa vicenda per cui è causa.

33. Il ricorso prosegue, poi, con una descrizione frammentaria e confusa della controversia, in cui viene persino omessa la ricostruzione sintetica delle motivazioni adottate a base delle decisioni di primo e, soprattutto, di secondo grado.

34. Secondo costante insegnamento di codesta Suprema Corte, "... *è necessario che nel contesto dell'atto di impugnazione si rinvergano gli elementi indispensabili perché il Giudice di Legittimità possa avere, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, una chiara e completa visione dell'oggetto dell'impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti ...*" [Cass. 4937/00]. E' stato giudicato: "... *anche se non è necessario che l'esposizione dei fatti costituisca una distinta premessa autonoma rispetto ai motivi di ricorso, né occorre una narrativa analitica o particolareggiata, è sufficiente ed insieme indispensabile che dal contesto del ricorso (ossia dalla lettura di tale atto ed escluso l'esame di ogni altro documento, compresa la stessa sentenza impugnata) sia possibile desumere una conoscenza del «fatto» sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del Giudice a quo, non potendosi distinguere, ai fini della sanzione della inammissibilità fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente ...*" [Cass. 12681/01]. Ed ancora: "... *L'esposizione sommaria dei fatti di causa, richiesta a pena di inammissibilità, può ritenersi osservata quando nel ricorso stesso sia*

stata trascritta la parte espositiva della sentenza impugnata, particolarmente se mediante tale trascrizione si forniscano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle altre parti senza necessità di ricorso ad altre fonti ..." [Cass. 12599/01; Cass. 8476/01; Cass. 4743/01; Cass. 12384/99]. Sui fatti di causa, il ricorso del Sig. Pasino è completamente silente, e non potrebbe codesta Suprema Corte acquisirne contezza, se non direttamente riesaminando - non già la sola Sentenza Impugnata - ma altresì i singoli atti, scritti e documenti dei due gradi di merito.

35. Non solo. Il ricorso proposto dal Sig. Pasino viola il principio di autosufficienza laddove lo stesso non contiene – come invece richiesto dall’art. 366, co. 1, no. 6 c.p.c. – la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso stesso si fonda. Non vi è dubbio che codesta Ecc.ma Corte ha in più occasioni interpretato il no. 6 dell’art. 366 c.p.c. come la previsione a carico del ricorrente di un onere ulteriore rispetto a quello di integrale trascrizione degli atti processuali [cfr., ex *multis*, Cass. Civ., 23.03.2010 no. 6937; Cass. Civ., 16.03.2012 no. 4220]. La “localizzazione” imposta dall’art. 366, co. 1, no. 6, c.p.c. si pone dunque a valle del principio di autosufficienza.

36. Si tratta, in sostanza, di due condizioni entrambe indispensabili ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso, in quanto, anche in presenza di una puntuale riproduzione degli atti dei precedenti gradi di giudizio, posti a fondamento della censura, la mancata individuazione topografica del luogo processuale in cui gli stessi sono consultabili non consente a codesta Corte di reperirli per verificare se il contenuto sia conforme a quanto sostenuto dal ricorrente in seno al ricorso stesso.

37. In secondo luogo, il motivo di gravame neppure ottempera al requisito dettato dall’art. 366, no. 4), c.p.c., per il quale i motivi di cassazione debbono specificamente raccordarsi alle norme di diritto delle quali si denunzia la violazione o la falsa applicazione. Invero, al riferimento agli artt. 2909, 2697 c.c., all’art. 5 della Legge no. 604/1966, nonché agli artt. 1175 e 1375 c.c. contenuto nel titolo del motivo, non fa riscontro alcuna illustrazione del come, nella formazione del proprio convincimento, il Secondo Giudice avrebbe violato o falsamente applicato tali norme.

38. E' stato giudicato che "*... il ricorso per cassazione che, senza riportare nell'esposizione in fatto il contenuto decisivo della sentenza impugnata contenga, nell'esposizione dei motivi, mere enunciazioni di violazioni di legge e di vizi di motivazione non idonee a consentire, nemmeno attraverso una lettura globale dell'atto, l'individuazione del collegamento di tali enunciazioni con la sentenza impugnata e le argomentazioni che la sostengono ... non*

soddisfa i requisiti di contenuto fissati dall'art. 366 e va pertanto dichiarato inammissibile, dovendosi escludere che il contenuto di tale ricorso possa essere integrato dall'esame di altri documenti (compresa la sentenza impugnata) ancorché in esso richiamati ..." [Cass. 17113/00; ex multis: Cass. 21659/05; Cass. 16132/05; Cass. 10385/05; Cass. 5024/02; Cass. 11530/02; Cass. 11289/01; Cass. 2750/99; Cass. 8013/98; Cass. 8421/93; etc.]; e che "... in particolare, quando nel ricorso per cassazione, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità ... il motivo è inammissibile poiché non consente alla Suprema Corte di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione ..." [Cass. 6123/01; Cass. 721/01].

39. Il motivo del ricorso del Sig. Pasino non contiene indiscutibilmente alcun raccordo logico-argomentativo fra le norme asseritamente violate ed il percorso del decidere del Secondo Giudice.

V.b. Sui profili di infondatezza del ricorso

40. In subordine, il motivo è infondato, perché ai nominali addebiti di violazione e falsa applicazione di legge (artt. 2909, 2697 c.c., art. 5 Legge no. 604/1966 e artt. 1175 e 1375 c.c.) che sono stati mossi alla Sentenza Impugnata, non corrisponde alcun errore di interpretazione e di applicazione delle menzionate norme nel percorso del decidere. Si tratta, in realtà, di doglianze rivolte alle valutazioni di merito della Corte territoriale, che parte ricorrente non condivide. Conseguentemente, esse non sono ammissibili in codesta sede, che non è una terza istanza di revisione.

41. In particolare, secondo l'assunto del Sig. Pasino, la Corte d'Appello torinese avrebbe errato nel ritenere che le domande proposte nel presente giudizio erano già state oggetto di disamina in precedenti giudizi, omettendo di considerare che "... tutte le domande formulate nel presente giudizio (il *petitum*) sono domande tese ad ottenere il riconoscimento dei diritti legittimi, emergenti a seguito della nuova situazione giuridica, per intervento del fatto nuovo, costituito dalla definitiva esecutività della sentenza di annullamento dell'atto di recesso [a seguito della sentenza della Corte di Cassazione no. 16190 del 25.07.2011, precedente all'instaurazione del presente giudizio, ndr] e dalla sopravvenuta inefficacia degli atti di sospensione cautelare divenuti inadatti a costituire, in assenza del recesso annullato,

sanzioni privative della retribuzione della anzianità di servizio ...". Da tali circostanze fattuali, il ricorrente fa discendere l'apodittica affermazione secondo cui "... *l'evento (in data 25.11.2011 – rectius: 25.07.2011, ndr) della sopraggiunta definitività dell'annullamento dell'atto di recesso ha fatto "sparire" dal mondo del diritto gli effetti prodotti dall'atto di recesso e costituisce la causa petendi del presente giudizio, avviato nel 2013 ...*".

42. Sostiene, in particolare, il Sig. Pasino che "... *non può considerarsi formato il giudicato sulle domande formulate nel corso del corrente giudizio, in quanto i precedenti giudizi, incardinati tutti prima del 25.07.2011 fra le stesse parti, avevano diverso petitum e diversa causa petendi ...*".

43. Tali affermazioni sono destituite da ogni fondamento per le ragioni di seguito illustrate, tenuto altresì conto che la sentenza della Corte di Cassazione no. 16190 del 25.07.2011 ha semplicemente "cristallizzato" (rendendola definitiva) la statuizione già contenuta nella pronuncia no. 1193/08 della Corte di Appello di Torino, che era stata tenuta in debita considerazione dai diversi giudicanti delle controversie promosse dal ricorrente.

44. Esaminando, dunque, nel dettaglio le domande proposte dal Sig. Pasino nel presente giudizio con ricorso del 19.11.2013 al Tribunale di Alessandria, si nota che:

1. la domanda di predisposizione di un atto di reintegrazione in servizio (rispristino in servizio) di cui al punto A) delle conclusioni del ricorso, era stata già decisa dalla Corte di Appello di Torino con sentenza no. 1317/12 (precedente, dunque, all'instaurazione del presente giudizio – cfr. doc. 12);
2. le domande di pagamento delle retribuzioni per il periodo di sospensione cautelare facoltativa e di sospensione disciplinare di cui ai punti B), C) e D) delle conclusioni del ricorso, erano state già decise dalla Corte di Appello di Torino con sentenze nn. 1317/2012 e 1318/2012 (precedenti, dunque, all'instaurazione del presente giudizio – cfr. doc. nn. 12 e 13);
3. la richiesta di pagamento delle retribuzioni "... *spettanti per il periodo dal 8.4.2001 sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro che l'Ill.mo sig. Giudice vorrà individuare in una data successiva a quella di ricostituzione del rapporto di Lavoro ad opera della sentenza n. 1193 del 20.11.2008 ...*" di cui al punto E) delle conclusioni del ricorso, riguardava questioni già sottoposte al vaglio del Giudicante e decise dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza no. 1193/2008 (Doc. 11 - poi confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza no. 16190/2011) – a cui lo stesso ricorrente fa esplicito riferimento. Con tale sentenza la Corte d'Appello aveva condannato il Comune di Alessandria a corrispondere le retribuzioni dalla data del

licenziamento a quella del ripristino del rapporto;

4. il mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno subito per l'omessa reintegrazione in servizio, di cui al punto F) delle conclusioni del ricorso, discendeva *de plano* dalla statuizione contenuta nella sentenza no. 1317/12 della Corte di Appello di Torino (precedente, dunque, all'instaurazione del presente giudizio – cfr. Doc. 12), che aveva rigettato la richiesta del Sig. Pasino di essere reintegrato in servizio.

45. Non si comprende, dunque, come possa controparte affermare che “... *non può considerarsi formato il giudicato sulle domande formulate nel corso del corrente giudizio, in quanto i precedenti giudizi, incardinati tutti prima del 25.07.2011 fra le stesse parti, avevano diverso petitum e diversa causa petendi, riferendosi i precedenti giudizi a tre richieste di dichiarazioni di legittimità degli atti di sospensione ... e le altre due, una di riconoscimento delle retribuzioni di posizione in fascia A e l'altra di riconoscimento al “diritto” di proseguire il servizio per un biennio sino al compimento del 67° anno di età ...” , atteso che, anche in sede di gravame, le domande del Sig. Pasino era volte ad ottenere:*

- (i) il pagamento delle retribuzioni per i periodi trascorsi in stato di sospensione cautelare facoltativa dal 10.11.1994 al 30.01.2001, e dal 31.01.2001 al 07.03.2001, nonché di sospensione disciplinare di 30 giorni (cfr. pagg. 43-45, punti B, C, D, E delle conclusioni contenute nell'atto di appello);
- (ii) il riconoscimento della “... *retribuzione di posizione di fascia A o in fascia B* ...” (cfr. pag. 43, punto A delle conclusioni contenute nell'atto di appello);
- (iii) il pagamento delle retribuzioni “... *dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, fissata al 30.06.2012* ...” (cfr. pag. 45, punto A delle conclusioni contenute nell'atto di appello), ossia sino al compimento del 70° anno di età.

46. Dal confronto, dunque, tra le domande avanzate dal Sig. Pasino nella presente vertenza con quelle proposte nei numerosi precedenti giudizi innanzi richiamati, si ricava la correttezza del *decisum* dei Giudici del Gravame nel ritenere le questioni coperte da giudicato.

47. Secondo costante insegnamento di codesta Suprema Corte, “... *quando due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o fatto o rapporto giuridico e uno di essi sia stato deciso con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine a una situazione giuridica e la risoluzione di una questione di fatto o di diritto che decidono su un punto fondamentale comune a entrambe le cause e le questioni che abbiano costituito la logica premessa della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza passata in*

giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto. In altre parole il principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile implica che, accertata con efficacia di giudicato la esistenza di un rapporto o di un fatto giuridico in relazione a una pretesa che ne discenda, la statuizione ha efficacia di giudicato non solo sugli elementi costitutivi del fatto, che abbiano costituito oggetto di accertamento effettivo, specifico e concreto, ma anche su tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione sia in via di eccezione, la cui soluzione costituisca antecedente necessario e indispensabile del primo accertamento avente efficacia anche per ogni altra pretesa legata allo stesso rapporto, che in un successivo giudizio sia fatta valere per derivarne diverse conseguenze, che devono essere accertate, ferma la preclusione di riesame, nell'altro processo, dello stesso punto già accertato e risolto ...” (Cass. Civ., Sez. III, 15.12.2015, no. 25214).

48. Ed invero, “... il principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile implica che il risultato di un processo (conclusosi appunto con sentenza passata in giudicato) non possa più essere messo in discussione mediante ragioni o argomentazioni che in quello stesso processo avrebbero potuto essere fatte valere dall'interessato ...” (Cass. Civ., Sez. Lav., 20.11.1984, no. 5933).

49. Sicché del tutto infondata è la doglianza di controparte, secondo cui “... la legittimità dell'atto [di sospensione cautelare, ndr] non può, come sostenuto dalla corte territoriale, costituire la premessa logica fondamentale delle richieste di parte ricorrente ...”. E' di tutta evidenza come la censura mossa in punto alla Sentenza Impugnata da parte del ricorrente riposi su locuzioni apodittiche quanto autoreferenziali, che non trovano alcun riscontro nei principi ispiratori della disciplina vigente in materia di giudicato.

50. Parimenti inammissibili ed infondate sono le censure che il Sig. Pasino muove al “... Tribunale territoriale ...” - e non già al Giudice del Gravame - che, a suo dire, avrebbe errato “... nel ritenere che al dispositivo della sentenza di annullamento dell'atto di recesso doveva venire aggiunto l'ordine esplicito di ripristinare il rapporto (di servizio ndt) ...” (cfr. pag. 22 del ricorso in cassazione del Sig. Pasino).

51. Invero, si noti al riguardo che, in sede di gravame, il Sig. Pasino (modificando parzialmente le conclusioni formulate in primo grado) non aveva chiesto alla Corte d'Appello di Torino la predisposizione di un atto di reintegrazione in servizio, bensì soltanto la condanna del Comune di Alessandria al pagamento delle retribuzioni globali di fatto “... spettanti per il periodo dal 8.4.2011 sino alla data del 30.6.2012, data massima di possibile permanenza in servizio ... essendo tale rapporto di lavoro giuridicamente ancora in essere, per inesistenza di un atto pubblico di diritto privato di interruzione, mai adottato

dall'amministrazione comunale dopo la sentenza di annullamento dell'atto di recesso ..." (cfr. atto di appello del Sig. Pasino – Doc. 7).

52. Dunque, il Giudice del Gravame non ha statuito alcunché in merito alla necessità di un ordine esplicito da parte dell'Amministrazione Comunale di ripristinare il rapporto di lavoro a seguito della sentenza di annullamento del recesso (né avrebbe potuto farlo, non essendogli stata avanzata una specifica domanda in tal senso), ma ha rigettato la richiesta di pagamento delle retribuzioni oltre il 65° anno di età, ritenendo correttamente che tale domanda fosse stata già decisa dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza no. 1317/2012 (doc. 12) - non impugnata - e, pertanto, sulla stessa si era già formato il giudicato. Pertanto, alcun errore decisionale è stato commesso sul punto dal Giudice del Gravame.

53. Il ricorrente lamenta, poi, l'errata indicazione, da parte del "*... Giudice del merito ... della decorrenza degli effetti della L. 133/08 ...*". Più precisamente, sostiene il Sig. Pasino che la Corte d'Appello avrebbe errato nella parte in cui così "*... motiva (pag. 19 ultimo capoverso): "L'appellante però trascura di considerare l'intervenuta riforma del testo dell'art. 16 del d.lgs. N. 503/1992 ..." sostenendo che al 20.11.2008, era venuto meno il diritto del dirigente alla permanenza in servizio ed era divenuta discrezione della Amministrazione pubblica il trattenimento o meno in servizio del dirigente ..."* (cfr. pag. 22 del ricorso in appello).

54. Ancora una volta, ci si trova di fronte ad una contestazione inerente il merito della vicenda, che non è più sindacabile in Codesta Sede.

55. Peraltro, la parte della motivazione contenuta nella Sentenza Impugnata e invocata da controparte (pag. 19, ultimo capoverso) non attiene alla decisione adottata sul punto dal Giudice del Gravame, ma in essa la Corte d'Appello di Torino si limita a richiamare taluni passaggi della sentenza no. 1317/2012, al fine di dimostrare come già con detta pronuncia - coperta da giudicato - la Corte d'Appello di Torino fosse intervenuta a decidere (respingendola) sulla richiesta di permanenza in servizio del Sig. Pasino per un biennio oltre il 65° anno di età.

56. Risulta, dunque, davvero apodittica l'affermazione del ricorrente secondo cui "*... la richiesta, formulata nel presente giudizio, prospetta un diverso ed autonomo thema decidendum ...*", che, a detta del Sig. Pasino, sarebbe quella di "*... vedersi ricostruita, secondo legittimità, la situazione giuridica ed economica con una retribuzione globale di fatto come definita dai principi di legittimità fissati dalla Suprema Corte in caso di tutela reale ...*" (cfr. pag. 23 del ricorso in cassazione).

57. In altri termini, secondo il Sig. Pasino, poiché la sentenza della Corte di Cassazione no.

16190/11 (che, come detto, aveva confermato il *decisum* della Corte d'Appello no. 1193/08) aveva ricostruito il rapporto di lavoro con efficacia *ex tunc*, il Giudice del Gravame avrebbe dovuto riconoscere come dovute le retribuzioni successive al compimento del 65° anno di età, in ragione del fatto che la maturazione del diritto alla pensione con costituirebbe, di per sé, causa di cessazione del rapporto di lavoro.

58. Il ricorrente, tuttavia, dimentica che - come già detto - sulla questione era già intervenuta la Corte d'Appello di Torino con la sentenza no. 1317/12, passata in giudicato. Inoltre, controparte sembra anche ignorare il principio più volte espresso in materia dalla giurisprudenza, secondo cui “... *se il dipendente, dopo il ripristino del rapporto, non chiede tempestivamente (prima della maturazione del rateo successivo all'ultimo percepito) la revoca della pensione (con conseguente sospensione della sua erogazione ed obbligo di restituzione dei ratei riscossi), ma continua a percepirla, sopravviene un fatto ostativo del diritto alla continuazione del lavoro ...*” (Cass. Civ., Sez. Lav., 21.08.1997, no. 7845).

59. Tale principio risponde peraltro a criteri di logicità e correttezza, oltre che giuridici, in quanto sarebbe ingiusto pretendere di percepire, a seguito della revoca del licenziamento, le retribuzioni derivanti dal rapporto di lavoro e contestualmente continuare ad incassare la pensione di vecchiaia.

Pertanto, correttamente il Comune di Alessandria aveva ricostruito il rapporto di lavoro del Sig. Pasino dalla data di licenziamento sino al 30.06.2007 (mese del compimento del 65° anno di età) e non oltre, avendo lo stesso percepito dal 01.07.2007 la pensione di anzianità.

60. Il ricorrente lamenta, poi, che il Giudice del merito avrebbe errato nel rigettare la domanda riguardante le retribuzioni per il periodo di sospensione, in quanto, a suo dire, “... *dopo l'annullamento dell'atto di recesso gli atti di sospensione cautelare per rinvio a giudizio penale per fatti precedenti il 1994 hanno perso efficacia giustificativa della privazione del diritto alla retribuzione ed alla anzianità di servizio esclusi 10 mesi di condanna penale ...*” (cfr. pag. 25 del ricorso in cassazione).

61. Anche tale censura attiene al merito della vicenda, e non è sindacabile in questa Sede.

62. Al di là di ciò, la motivazione adottata sul punto dalla Corte d'Appello di Torino attiene, ancora una volta, alla inammissibilità della domanda per violazione del principio del *ne bis in idem*, essendosi su tale domanda già pronunciata la Corte d'Appello di Torino, con la sentenza no. 1318/12, non impugnata e, pertanto, passata in giudicato.

* * *

Per le predette ragioni, la controricorrente Comune di Alessandria, come sopra rappresentata e difesa, ha l'onore di rassegnare le seguenti

Conclusioni :

Voglia l'Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione, dichiarare inammissibile il ricorso del Sig. Pasino Vincenzo e, in subordine, rigettarlo, per le ragioni esposte in narrativa.

Con vittoria delle spese del grado.

Nei termini di legge, saranno depositati presso la Cancelleria del Suprema Corte di Cassazione:

1. Controricorso del Sig. Pasino, notificato il 03.05.2017;
2. Deliberazione della Giunta Comunale della Città di Alessandria no. 139 / D11S1 - 193 del 17.05.2017;
3. Fascicoli degli atti e dei documenti delle fasi di merito;
- *atti e documenti richiamati nel presente controricorso e già prodotti nei precedenti gradi di giudizio (in ottemperanza a quanto previsto dal Protocollo d'intesa tra Consiglio Nazionale Forense e la Corte di Cassazione):*
4. Ricorso ex art. 414 cpc del Sig. Pasino del 18.11.2013;
5. Comparsa di costituzione del Comune di Alessandria del 24.06.2014;
6. Sentenza no. 417/2014 del Tribunale di Alessandria;
7. Atto di appello del Sig. Pasino del 28.07.2015;
8. Memoria di costituzione del Comune di Alessandria del 18.04.2016;
9. Sentenza no. 543/2016 della Corte d'Appello di Torino;
10. Ricorso per cassazione del Sig. Pasino, notificato il 03.05.2017;
11. Sentenza no. 1193/08 della Corte d'Appello di Torino;
12. Sentenza no. 1317/2012 della Corte d'Appello di Torino;
13. Sentenza no. 1318/2012 della Corte d'Appello di Torino

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il controricorso non modifica il valore della controversia.

Roma, 07.06.2017

Avv. Antonella Terranova
